

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Senatori CATELLANI, CIPELLINI e MINNOCCI:	
PRESIDENTE	486	Estensione agli operai dipendenti dalle	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		aziende di escavazione e lavorazione	
Modifiche alla disciplina del Fondo spe-		di materiali lapidei e di ghiaia e sab-	
ciale di previdenza per i dipendenti dal-		bia delle previdenze di cui alla legge	
l'ENEL e dalle aziende elettriche pri-		3 febbraio 1963, n. 77 (Approvata dal-	
vate (Approvato dal Senato) (3573) .	486	la X Commissione permanente del Se-	
PRESIDENTE	486, 487	nato) (3042)	487
BORRA	487	PRESIDENTE	487, 489, 492
GRAMEGNA	487	BORRA	490
RAMPA, <i>Sottosegretario di Stato per il</i>		GRAMEGNA	488, 491
<i>lavoro e la previdenza sociale</i> .	486, 487	MANCINI VINCENZO	491, 492
SULOTTO	486, 487	PAZZAGLIA	491
Disegno e proposte di legge (Seguito della di-		PUCCI DI BARSENTO	491
scussione):		RAMPA, <i>Sottosegretario di Stato per il</i>	
Disposizioni speciali in materia di inte-		<i>lavoro e la previdenza sociale</i> .	488, 489
grazioni salariali per gli operai dipen-		SULOTTO	491
denti da aziende di escavazione e lavo-		ZAFFANELLA, <i>Relatore</i>	488, 491
razione di materiali lapidei (3684);		ZAPPA	489
ZAPPA: Estensione agli operai dipendenti		Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
dalle aziende di escavazione e lavo-		PAZZAGLIA ed altri: Modifiche alla legge	
razione di materiali lapidei e di ghiaia		26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fi-	
e sabbia delle previdenze di cui alla		sica ed economica delle lavoratrici	
legge 3 febbraio 1967, n. 77 (2181);		madri e degli asili nido (359);	
BATTISTELLA ed altri: Estensione delle		NOVELLA ed altri: Perequazione dei trat-	
provvidenze di cui alla legge 3 febbraio		tamenti di maternità e modifiche alla	
1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti		legge 26 agosto 1950, n. 860, concer-	
da aziende di escavazione e lavo-		nente le lavoratrici madri (795);	
razione di materiali lapidei e di ghiaia		STORTI ed altri: Perequazione dei tratta-	
e sabbia (2263);		menti di maternità e modifiche alla	
		legge 26 agosto 1950, n. 860, concer-	
		nente le lavoratrici madri (804);	

	PAG.
POLOTTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981);	
BONOMI ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992);	
SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054);	
ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201);	
ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202)	492
PRESIDENTE	492, 496, 498
ANSELMI TINA, <i>Relatore</i>	493
SGARBI BOMPANI LUCIANA	496

La seduta comincia alle 9,45.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Mosca è sostituito nella seduta odierna dal deputato Zappa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private (Approvato dal Senato) (3573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private ».

Faccio presente che l'onorevole Fortunato Bianchi, relatore, si era riservato di fare alcune considerazioni in sede di replica. Debbo inoltre far rilevare che la Commissione bilancio ancora non ha espresso il suo parere su questo provvedimento.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo dichiarare, come ho già avuto più volte occasione di fare, che il Ministero del lavoro ha compiuto

tutti i passi necessari allo scopo di evitare contrasti e dissonanze. Non posso quindi che rammaricarmi del fatto che vi siano ancora discrepanze da superare.

Ricordo che nella riunione che si è tenuta ieri sera, in sede di Comitato ristretto, è stata ribadita la volontà di portare al più presto a compimento questo provvedimento (insieme con quello che riguarda la previdenza marinara); ieri sera è stato sollecitato il parere della Commissione bilancio e questa mattina si è provveduto ad una ulteriore sollecitazione. Debbo notare che, mentre per il provvedimento sulla previdenza marinara sono stati presentati alcuni emendamenti che hanno richiesto un ulteriore approfondimento da parte della Commissione bilancio, per quanto riguarda il provvedimento in questione finora non sono stati presentati emendamenti che richiedano particolare approfondimento da parte della Commissione bilancio.

Allo stato dei fatti, purtroppo, non è possibile procedere, e ciò è motivo di rammarico da parte mia. Comunico tuttavia che questa mattina vi saranno incontri tra il Ministero e le associazioni sindacali, allo scopo di ribadire la nostra volontà di concludere al più presto.

SULOTTO. Dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo risulta in modo molto netto che non è la questione, anche se importante, della presenza o no del relatore che ci impedisce di continuare l'esame del provvedimento, ma ci troviamo di fronte ad una posizione molto seria, grave e preoccupante, che si aggiunge alla difficoltà che incontra l'iter del provvedimento sulla previdenza marinara. In questo caso, la posizione è ancora più grave, in quanto stiamo discutendo su un provvedimento che ci proviene dal Senato e sul quale la V Commissione non si è ancora espressa. Si ha la sensazione che qualche cosa è cambiato in merito all'orientamento del Governo sulle pensioni di questi fondi speciali, e noi non possiamo che respingere questa posizione.

Siamo di fronte ad una manovra con la quale si cerca di fare tutto il possibile per determinare confusione nel paese. C'è un qualche cosa che si muove nella direzione di aumentare le difficoltà delle categorie che pongono delle rivendicazioni. Su alcuni aspetti si era già addivenuti ad un accordo, e dei provvedimenti che erano stati esaminati con il Governo ad un certo momento non valgono più. Che cosa si vuole creare nel paese? Ecco la domanda politica che vi poniamo.

V LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

PRESIDENTE. Anch'io sono perplesso di fronte a queste difficoltà, e vorrei pregare il Governo di seguire i lavori della Commissione bilancio, ciò che anch'io farò.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ciascuno si pone delle domande che sono soggettivamente legittime, ma non credo che sia volontà del Governo creare confusione.

SULOTTO. Avete un Governo a diversi comparti.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Credo che né io né lei siamo animati dalla volontà di fare un dibattito politico con sfumature che non siano della massima serietà e di reciproca comprensione. Voglio far rilevare che si sono presentate obiettive difficoltà tecniche di coordinamento. Comunque, anche dietro suggerimento del Presidente, il Governo può assicurare che, quando sarà in discussione un provvedimento che lo riguarda, sarà presente alle sedute del Comitato pareri della Commissione bilancio, in modo che vi possa essere, se non un'intesa preventiva, almeno un confronto di posizioni, come è già avvenuto altre volte con risultati abbastanza positivi. Ho detto ciò per garantire che non vi è alcuna volontà di rendere più difficile una situazione che, del resto, non ha bisogno di essere resa tale.

BORRA. Anche da parte nostra erano state sollevate alcune perplessità. Vorrei dire che ogni volta che noi chiediamo un approfondimento viene interpretato come un atteggiamento strano. Noi abbiamo chiesto tale approfondimento certamente in buona fede, nel senso di verificare alcune situazioni che innovano positivamente, ma si distaccano molto dalle norme generali. Vorrei far rilevare che in una memoria inviata dai sindacati sono stati chiariti alcuni aspetti. Non vorrei che si interpretasse una nostra posizione di riserva come manovra dilatoria.

GRAMEGNA. Indipendentemente dalla volontà che viene espressa in questa sede, tutti i dati dimostrano che si sta ritardando l'approvazione del provvedimento al di là delle intenzioni. I dati di fatto sono questi.

PRESIDENTE. Sottolineo che si pone, da un lato, il problema della copertura e, dall'altro, quello della piena libertà di ogni

membro della nostra Commissione di approfondire ulteriormente il problema prima di proporre delle modifiche.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei (3684); e delle proposte di legge Zappa: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (2181); Battistella ed altri: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia (2263); Senatori Catellani, Cipellini e Minnocci: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3042).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Zappa: « Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 »; Battistella ed altri: « Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia »; e dei senatori Catellani, Cipellini e Minnocci: « Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricordano, la discussione era stata sospesa per approfondire la questione posta dall'emendamento presentato dallo onorevole Pochetti all'articolo 1, tendente a sopprimere la limitazione della provvidenza ai soli dipendenti delle aziende industriali.

ZAFFANELLA, *Relatore*. Eravamo in attesa della risposta del Governo circa l'eventuale onere che avrebbe comportato l'inclusione dei dipendenti delle aziende artigiane. In linea di massima la Commissione era favorevole, però il rappresentante del Governo si era riservato di approfondire la questione.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho cercato di approfondire l'argomento e sono giunto alla conclusione di ritenere valide le osservazioni da me avanzate nella precedente riunione, sia pure con minore precisione. In sostanza, è vero che gli escavatori delle aziende qualificabili artigiane per la loro dimensione e classificazione verrebbero esclusi dal provvedimento, in ordine alla prospettiva di un possibile danno nei casi previsti dalla Cassa integrazione guadagni per intemperie, calamità naturali, eccetera.

Da un accertamento che abbiamo fatto, risulta che, se vogliamo estendere anche ai lavoratori delle aziende artigiane le stesse provvidenze, bisognerebbe che si procedesse alla imposizione di un contributo del due per cento a carico della categoria artigiana, per giungere ad una ipotizzabile copertura sulla media delle ore perdute in relazione ai fenomeni che naturalmente avvengono e per i quali opera la Cassa integrazione.

Non sfugge a nessuno il momento di difficoltà economica dei lavoratori, ma una imposizione del due per cento, secondo i calcoli fatti, non sarebbe neppure sufficiente a coprire l'esigenza e indubbiamente comporterebbe un onere che non facilmente sopportabile da molte di queste imprese artigiane. Non siamo di fronte ad aziende di grandi dimensioni con una possibilità di profitti molto ampia, ma siamo di fronte ad aziende che hanno dimensioni limitate e che esercitano la loro attività in un settore, chiamiamolo produttivo, configurato in modo tale che l'imposizione del due per cento non può essere in questo momento sopportata senza provocare delle reazioni che, del resto, sono state anticipate anche da chi ha avuto contatto in questi giorni con le organizzazioni sindacali di categoria.

Evidentemente, non possiamo non ragionare in termini di copertura e di comprensione delle ragioni delle aziende artigiane. Non possiamo non riconoscere che vi sono problemi di tale genere: come possiamo risolverli?

Il Governo sta cercando, insieme con la Commissione, una soluzione che sia almeno

razionale. Per non bloccare questo provvedimento, occorre procedere immediatamente alla sua approvazione e quindi presentare, dopo aver consultato le controparti ed in accordo con il Governo, una proposta di legge per una gestione autonoma della Cassa integrazione per i lavoratori delle aziende artigiane. In tal modo, si potrebbe evitare di gravare con il due per cento sugli artigiani, ma si correrebbe il rischio di gravare su di essi con tale percentuale l'anno prossimo.

Pertanto, la raccomandazione che il Governo fa alla Commissione è di approvare il provvedimento nel testo attuale, con l'impegno preciso di presentare un nuovo provvedimento che riguardi esclusivamente il settore artigiano, tenendo però conto delle osservazioni che ho fatto. Se la Commissione intenderà agire diversamente, ricordo che il Governo ha manifestato la preoccupazione di salvaguardare l'occupazione non soltanto dal punto di vista degli eventi naturali ma anche in termini di posti di lavoro, limitando gli aggravii finanziari per i lavoratori autonomi. E ciò tenendo presente che altro settore in cui gli artigiani hanno oggi bisogno di cure è quello mutualistico, per il continuo aumento delle richieste e per il fatto che debbono essere gli stessi artigiani a provvedere alla copertura del bilancio a livello provinciale.

Questi due accenni non vogliono assolutamente infirmare il desiderio della Commissione - e del Governo - di giungere ad una soluzione equa del problema relativo a questa categoria di lavoratori.

GRAMEGNA. Non intendo ritornare sulle argomentazioni esposte nel corso della seduta precedente per dimostrare l'iniquità di un provvedimento che esclude i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dal godimento di un beneficio determinato dalla legge. E ciò in rapporto anche al fatto che al Senato si era in precedenza deciso, con l'approvazione della proposta di legge senatore Catellani n. 3042, di concedere anche ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane quel beneficio.

Ora si dice che sorgerebbe il problema delle industrie artigiane. Ma, se il Governo desidera andare incontro ad esse, può seguire varie strade. Noi, ad esempio, abbiamo sostenuto che una riduzione del prezzo della energia elettrica significherebbe una riduzione dei costi.

Non è giusto seguire la politica dei due pesi e delle due misure nei confronti dei lavoratori. Non possiamo escludere una cate-

goria di lavoratori dal diritto alla Cassa integrazione in casi di emergenza.

SULOTTO. Pregherei il Governo di voler riconsiderare la sua posizione in relazione ad alcune contraddizioni che emergono se analizziamo alcuni fatti sui quali il Governo — od almeno il ministro del lavoro — ha assunto posizioni molto precise.

La prima contraddizione riguarda il fatto che la Commissione lavoro ha avviato un dibattito sulla situazione economica, anche se l'ordine del giorno era relativo alle conseguenze sull'occupazione dei provvedimenti finanziari di Nixon. A me sembra che il ministro del lavoro abbia dichiarato che la risposta migliore agli inconvenienti derivanti dai provvedimenti di Nixon sarebbe stata quella di espandere il mercato interno e di sostenerlo. Ebbene, noi riteniamo che il provvedimento in discussione possa andare in questa direzione attraverso l'estensione alle imprese artigiane di un tipo particolare di Cassa integrazione.

La seconda contraddizione nella quale cade il Governo riguarda delle prese di posizione riferentisi a due convegni che si sono avuti in quest'ultimo periodo sull'artigianato e sulle medie e piccole industrie.

I vari ministri si sono sbracciati e hanno fatto a gara a complimentarsi con i piccoli imprenditori per le iniziative da questi prese; ma, ora che si arriva a fatti concreti, il Governo afferma che si tratta di impegni che non si possono assumere, in quanto aggraverebbero ulteriormente le condizioni globali degli industriali.

Concludendo, desidero affermare che non possiamo trasmettere al Senato un provvedimento che, come contenuto, è inferiore a quello dallo stesso Senato trasmessoci.

Per questi motivi riteniamo di dover mantenere gli emendamenti che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Ci sono altre considerazioni che il Governo vuole aggiungere?

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Innanzitutto, rispondendo all'onorevole Sulotto, debbo dire che il Governo non ha mai affermato che intende tirarsi indietro o non assumere i suoi impegni: non c'è mai stata volontà di dire questo.

Per quanto riguarda il problema che dobbiamo qui superare, il Governo propone la approvazione del testo del provvedimento

così com'è (riservandosi di presentare immediatamente un disegno di legge che riesamini la materia): ed è questa la soluzione che il Governo preferisce. Oppure — in alternativa — accetta l'approvazione degli emendamenti presentati, che estendono il provvedimento ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane. In questo ultimo caso, il Governo deve far rilevare che la Cassa integrazione guadagni verrebbe a trovarsi in una situazione deficitaria: è per questo motivo che il Governo preferisce la prima soluzione.

Faccio rilevare che, mentre per il settore industriale si ha una situazione più o meno omogenea, nel settore artigianale la situazione è differente a seconda che si tratti di imprese di escavazione o di trasformazione dei prodotti; a questo proposito credo che il nostro compito sarebbe facilitato se potessimo adeguatamente valutare il problema della perdita di ore di lavoro in seguito ad eventi meteorologici. Estendendo ai lavoratori dipendenti da imprese artigiane il provvedimento, si potrebbe cercare anche di trovare un accordo su questo ultimo aspetto.

ZAPPA. Desidero far rilevare che esiste una disarmonia nella procedura dei nostri lavori parlamentari. Al Senato, infatti, è stata approvata la proposta di legge n. 3042, che prevede appunto la estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, senza limitazione ai danni dei dipendenti da aziende artigiane.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi consenta di interromperla. Debbo ricordare che al Senato la Commissione competente approvò la citata proposta sapendo che il giorno dopo ci sarebbe stato un incontro risolutivo tra Governo e sindacati allo scopo di preparare un testo migliore. Nel testo si faceva riferimento alla Cassa integrazione per l'edilizia (legge 3 febbraio 1963, n. 77) estendendo le provvidenze anche ad altre imprese.

Adesso, se il problema sorge alla Camera, il Governo non è contrario ad affrontarlo, ma in modo tale che non si faccia un provvedimento che vada ad estendersi indiscriminatamente a tutti gli artigiani.

ZAPPA. La ringrazio. Io conosco solo le risultanze che ho potuto desumere dagli atti ufficiali e non ero a conoscenza di queste ulteriori trattative.

Mi meraviglio anche per il fatto che, se è vero che nell'articolo 1 del disegno di legge n. 3684 si parla di operai dipendenti da aziende industriali, però è altrettanto vero che il titolo del disegno di legge non specifica « dipendenti da aziende industriali ». Se il titolo ha un significato, è proprio perché riassume l'impostazione generale del contenuto del disegno di legge. Del resto, voglio far rilevare ai colleghi che nella relazione al disegno di legge in due o più punti si ripete che il provvedimento intende equiparare il trattamento di integrazione salariale degli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

Ora, non so se in questa sede, ed eventualmente anche con la prospettiva di un ulteriore ritardo, sia il caso di approfondire il problema, perché ciò che è più grave è che in questa materia, come afferma la proposta di legge n. 2181 che ho avuto l'onore di presentare, si intende sanare una solenne ingiustizia che si è verificata in passato, involontaria finché si vuole oppure consapevole, nei limiti delle possibilità. Comunque, siccome si tratta di poveri diavoli e pertanto si avverte una necessità perequativa — al limite vorrei dire che riducendo le punte massime bisogna innalzare le punte minime — non ci si deve a questo punto preoccupare di un eventuale rinvio di qualche giorno ancora, pur di tentare una soluzione che sia definitiva per tutti coloro che obiettivamente si trovano nelle medesime condizioni.

Ora voglio sottoporre alla Commissione un argomento sul quale non sono in grado di trarre conclusioni in questo momento, ma che deduco dalla discussione che è stata fatta in questa Commissione il 19 dicembre 1969 in ordine alle proposte di legge Benocci ed altri e Boiardi ed altri, concernenti la modifica della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

Con il consenso dei colleghi vorrei leggere alcuni passi di quella discussione, in modo che la Commissione abbia un ulteriore elemento di valutazione ed eventualmente possa trarre delle conclusioni. Gli onorevoli Polotti e Borra presentarono il seguente emendamento: « Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ». L'onorevole Polotti ha affermato: « L'emendamento di cui è stata data testé lettura è stato da me prepa-

rato tenendo conto della risposta che il Governo aveva dato, nella precedente seduta, e soprattutto del fatto che con l'approvazione del disegno di legge n. 2000 avevamo introdotto, agli effetti dell'applicazione del contributo, una formula molto chiara.

« Avendo attualmente, per le imprese edili, una misura dell'uno per cento; e avendo introdotto per gli artigiani una misura, con la legge n. 2.000, dell'uno per cento, per evitare complicazioni, che a volte costano più del contributo, mi sono preoccupato di proporre una formulazione eguale a quella del disegno di legge n. 2000. Per far questo, si deve modificare il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77. Tenuto conto che la Cassa integrazione guadagni ha raggiunto, al 30 dicembre, un *deficit* di circa 30 miliardi, è chiaro che l'obiettivo è anche quello di ripianare il *deficit*. Con questa nuova forma di contributo, diamo così un aiuto al ripiano del *deficit stesso* ». Il relatore Pisicchio, invitato dal Presidente ad esprimere il proprio parere sull'emendamento, così si è espresso: « Poiché l'emendamento tende a tutelare gli interessi della Cassa, sono d'accordo ». Il sottosegretario Toros, affermato che il Governo è favorevole. A questo punto il Presidente ha posto in votazione l'emendamento Polotti e Borra, integralmente sostitutivo l'articolo 2, che è risultato approvato.

Non so se questo argomento possa influire in qualche modo sulla discussione di oggi. Appare da quanto ho letto che la Cassa integrazione guadagni aveva raggiunto, al 30 dicembre 1968, un *deficit* di circa 30 miliardi. Io non sono per i *deficit*, ma sono per il loro risanamento, però non si può varare un provvedimento che consideri situazioni, non simili, affini o analoghe, ma uguali con una diversità di trattamento: per cui qualsiasi cosa deve discendere, a mio avviso, da questa considerazione.

BORRA. Ho sentito la dichiarazione resa dal sottosegretario e mi pare che sia positiva, in quanto le preoccupazioni che noi avevamo manifestato sono state recepite dal Governo, anzi c'è una certa disponibilità alla modifica. Ciò, però, mi crea delle perplessità, perché noi dobbiamo approvare un provvedimento, che tutti riconosciamo non perfetto, e che rischia di lasciare fuori i lavoratori più deboli. Pertanto chiedo se sia il caso di rinviare l'esame del provvedimento per approfondire il problema e per esaminare quali modifiche si possano apportare e soprattutto per avere elementi più chiari.

PUCCI DI BARSENTO. Mi associo alle osservazioni formulate dall'onorevole Borra. Il grave inconveniente di questo provvedimento è che incide negativamente sui lavoratori più deboli e ritengo che di fronte agli inconvenienti che questo provvedimento comporta sarebbe utile un ripensamento, un riesame anche in base a conoscenza di dati più precisi. In un momento come questo in cui la situazione economica del paese è così grave, non credo che si possano varare impunemente dei provvedimenti ingiusti (come questó) che creano sperequazioni tra settori diversi di una stessa attività.

Per tale motivo propongo un riesame a breve termine del provvedimento.

PAZZAGLIA. Mi sia consentito rilevare, per questo provvedimento, uno strano *iter*. Siamo di fronte ad un provvedimento, presentato al Senato, che ha sostanzialmente lo stesso contenuto di quello presentato in questa sede dal collega Zappa, che fu approvato dalla decima Commissione del Senato il 28 gennaio 1971. In quella sede non sorse, né per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari, né per quanto attiene al contenuto (salvo il riferimento alla legge 3 febbraio 1963, n. 77) alcuna delle questioni sorte successivamente.

Il Governo il 13 ottobre 1971 rimedita questo argomento e presenta un disegno di legge che produce come risultato che la proposta di legge che avrebbe potuto divenire legge qui alla Camera con una relativa rapidità viene messa da parte e sostituita con una nuova iniziativa legislativa. Dico questo perché, continuando con i rinvii e le sospensioni, la situazione dei lavoratori interessati al provvedimento si aggraverà sempre di più. Occorre, perciò, giungere al più presto allo sblocco di questa situazione, mediante una più responsabile prosecuzione dell'esame di questo provvedimento.

MANCINI VINCENZO. Non vi è dubbio che la Commissione del Senato, approvando la proposta di legge n. 3042, abbia esteso le provvidenze alle aziende artigiane. Nella scorsa tornata il collega Borra — e fummo tutti concordi con lui — sostenne la necessità di estendere le provvidenze, secondo lo schema più articolato del disegno di legge, anche alle aziende artigiane.

Esistono tuttavia delle difficoltà. Vi sono stati accenni a sistemi e a modi con cui fronteggiare l'attuale situazione. Il disegno di legge intende rimediare, anche se tardiva-

mente, a questa situazione, senza lasciare che le Casse integrazione si impoveriscano.

Ora, non credo che si possano invocare determinate assunzioni di oneri da parte dello Stato senza conoscere se esso sia in grado di sopportarli, sollecitare il Governo a darci una risposta chiara circa la copertura degli oneri prevista per la concessione della indennità *una tantum* di tredicimila lire ai pensionati.

D'altro canto, per quanto riguarda lo aumento del contributo a carico delle aziende industriali, è logico quanto sostiene il rappresentante del Governo circa il rischio di uno spostamento di equilibrio. Possiamo anche chiedere una gestione particolare per le aziende artigiane a causa dei costi che derivano, specificatamente, per questo settore. Si tratta quindi di un problema ancora da risolvere.

Ci rendiamo conto che non si può procedere con il sistema dei rinvii, ma quello che si chiede oggi non è un rinvio *sine die*: esiste la volontà di andare avanti, e si chiede solo un breve rinvio (magari a domani) per chiarire alcuni aspetti già in parte approfonditi. Dico questo perché è opportuno evitare « guasti » dovuti a fretta, che si debbano poi rimediare successivamente.

ZAFFANELLA, *Relatore*. Desidero sapere dall'onorevole Rampa se può dirci il numero dei dipendenti dalle aziende industriali e quello dei dipendenti dalle aziende artigiane. Inoltre vorrei sapere se la gestione della Cassa per l'edilizia abbia coperto o meno il *deficit*.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro di essere favorevole a rinviare a domani il seguito dell'esame di questo provvedimento. Si potrebbe valutare così ancora più approfonditamente il problema sollevato, tenuto naturalmente conto del fatto che la volontà della Commissione è di portare al più presto a compimento il provvedimento in questione.

GRAMEGNA. Su questo argomento si sta portando avanti un falso problema. Non si tratta di un problema di estensione; al contrario, il Governo ha intenzione di restringere soltanto a una parte della categoria le provvidenze in questione. E in sostanza si vogliono aggiungere altri ritardi a quelli già esistenti. Non vorremmo venirci a trovare domani nella stessa situazione di oggi: altrimenti, varrebbe la pena di continuare adesso, ciascuno assumendosi la responsabilità della posizione sostenuta.

V LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1971

MANCINI VINCENZO. Affermo ancora una volta che esiste la volontà, comunque vadano le cose, di arrivare a conclusione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Discussione delle proposte di legge Pazzaglia ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359); Novella ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795); Storti ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804); Polotti ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981); Bonomi ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992); Sgarbi Bompani Luciana ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054); Anselmi Tina ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201); Anselmi Tina ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pazzaglia, Roberti e Franchi: « Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido »; Novella, Gessi Nives, Alini, Ballardini, Fibbi Giulietta e Ognibene: « Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 850, concernente le lavoratrici madri »; Storchi, Scalia, Biaggi, Gitti e Pisicchio: « Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 850, concernente le lavoratrici madri »; Polotti, Della Briotta, Achilli, Gunnella, Zaffanella, Mezza Maria Vittoria, Conti, Santi e Mosca: « Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 »; Bonomi, Lobianco, Anselmi Tina, Miotti Carli Amalia, Boffardi Ines, Armani, Amadeo, Andreoni, Balasso, Baldi, Bottari Buffone, Castellucci, Cristofori, de Meo, De Leonardis, Greggi, Helfer, Mazzarrino, Micheli Pietro, Molè, Palmitessa,

Rausa, Sangalli, Schiavon, Sorgi, Speranza, Stella, Spitella, Traversa, Truzzi, Urso, Valleggiani e Vicentini: « Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette »; Sgarbi Bompani Luciana, Alini, di Marino, Avolio ed Esposito: « Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette »; Anselmi Tina, Badaloni Maria, Boffardi Ines, Cocco Maria, Martini Maria Eletta, Miotti Carli Amalia, Cattaneo Petrini Giannina, Erminero, Mancini Vincenzo, Bressani, Allocca, Marchetti, Salvi, Rognoni, Bernardi, Gitti, Pisicchio, Belci, Granelli, Scotti, Schiavon, Fabbri, Pandolfi, Dall'Armellina, Pisoni, Fusaro, de Stasio, Traversa, Giraudi, Boldrin, Piccinelli, Revelli, Storchi, Carta, Bardotti, Rausa, Girardin, Merenda, Bertè, Sangalli, Vaghi, Galloni, De Poli, Amadeo, Degan, Canestrari, Maggioni, Perdonà, Scianatico, Romanato, Sisto, Allegri, Grassi Bertazzi, Mattarelli, Balasso, Cavaliere, Russo Ferdinando, Isgrò, Monti, Foschi, Mazza, Amodio, De Ponti, Patrini, Fracassi, Prearo, Urso, Azimonti, Fiorot, Bianchi Gerardo, Armani, Cristofori, Felici, Vedovato, Barberi, Lucchesi, Palmitessa, Pintus, Ciaffi, Racchetti, Turnaturi, Micheli Pietro, Lobianco e De Leonardis: « Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali »; Anselmi Tina, Badaloni Maria, Boffardi Ines, Cocco Maria, Martini Maria Eletta, Miotti Carli Amalia, Cattaneo Petrini Giannina, Erminero, Mancini Vincenzo, Bressani, Allocca, Marchetti, Salvi, Rognoni, Bernardi, Gitti, Pisicchio, Belci, Granelli, Scotti, Schiavon, Fabbri, Pandolfi, Dall'Armellina, Pisoni, Fusaro, de Stasio, Traversa, Giraudi, Boldrin, Piccinelli, Revelli, Storchi, Carta, Bardotti, Rausa, Girardin, Merenda, Bertè, Sangalli, Vaghi, Galloni, De Poli, Amadeo, Degan, Canestrari, Maggioni, Perdonà, Scianatico, Romanato, Sisto, Allegri, Grassi Bertazzi, Mattarelli, Balasso, Cavaliere, Russo Ferdinando, Isgrò, Monti, Foschi, Mazza, Amodio, De Ponti, Patrini, Fracassi, Prearo, Urso, Azimonti, Fiorot, Bianchi Gerardo, Armani, Cristofori, Felici, Vedovato, Barberi, Lucchesi, Palmitessa, Pintus, Ciaffi, Racchetti, Turnaturi, Micheli Pietro, Lobianco e De Leonardis: « Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane ».

Prima di dare la parola all'onorevole Tina Anselmi, per lo svolgimento della relazione, desidero ringraziare i membri del Comitato ristretto per il contributo dato alla preparazione del testo unificato della proposta di legge.

La onorevole Tina Anselmi ha facoltà di svolgere la relazione.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Le proposte di legge nn. 359, 795, 804 e 981 riguardanti le perequazioni dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, e le proposte di legge nn. 1992, 2201, 2202 e 2054 riguardanti la corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali, che stiamo esaminando, rappresentano il tentativo più organico per tutelare la lavoratrice madre che mai il Parlamento italiano si sia apprestato a fare.

In tal modo noi diamo una risposta adeguata a quanto prescritto dall'articolo 37 della Costituzione: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti, e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione».

Queste proposte vogliono realizzare quanto contenuto nella apposita convenzione dell'OIL, ratificata dal Parlamento, e nella più recente raccomandazione n. 123 della stessa OIL. Ancora, esse fanno proprie le linee elaborate dalla seconda e quinta sottocommissione della Conferenza nazionale sui problemi dell'occupazione femminile, indetta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica nella primavera del 1968.

Le proposte di legge nn. 359, 795, 804 e 981 si rifanno ad analoghe proposte di legge presentate nella passata legislatura e che non poterono arrivare a concludere l'iter legislativo per evidenti divergenze che impedirono la stesura di un testo unificato.

In questa legislatura le tre confederazioni sindacali CISL, CGIL e UIL hanno sollecitato la presentazione di identiche proposte di legge e la proposta n. 359, sollecitata dalla CISNAL, non si differenzia dalle altre sostanzialmente, se non per il fatto che affronta anche il problema della estensione dell'assistenza per parto al settore autonomo e che include nella stessa proposta la materia riguardante gli asili-nido.

Per gli asili-nido le Commissioni riunite interni e sanità stanno procedendo alla redazione di un testo unico, che io mi auguro sia al più presto approvato, perché la creazione di un più adeguato ed efficiente servizio di asili-nido è un fatto necessario per il bambino e per la famiglia.

Tale servizio è una scelta complementare e non alternativa all'obiettivo che anche con la revisione della legge n. 860 si vuole perseguire: realizzare, cioè, una politica per la

famiglia, che tenga conto della condizione nuova che ha oggi la donna nella nostra società e dei bisogni del bambino, specie nella prima infanzia.

Noi ci troviamo di fronte ad una realtà diversa da quella del 1950, anno in cui fu varata la legge n. 860, che ora ci apprestiamo a modificare. Dobbiamo, certo, riconoscere che essa rappresentò allora una importante conquista del mondo femminile italiano e fu giudicata una delle migliori leggi, in questa materia, di tutto il mondo. Oggi, invece, essa è inadeguata alla nostra realtà e altri paesi, ormai, ci sopravanzano, sia nell'area del MEC sia nel resto d'Europa.

Dobbiamo, anzitutto, partire da un dato importante che riguarda l'occupazione della donna in attività di lavoro extradomestiche.

Anche se si deve constatare una diminuzione globale dell'occupazione femminile, occorre rilevare che ciò è dovuto al forte esodo dall'agricoltura, non compensato da un corrispettivo inserimento nelle attività secondarie e terziarie.

Se esaminiamo i dati del Ministero del lavoro in *Politica dell'impiego nella Comunità*, rapporto pubblicato nel 1971, abbiamo alcuni dati indicativi di questo fenomeno: donne occupate nel 1959 nell'agricoltura 165.000, nell'industria 135.000 e nelle attività terziarie 176.000; nel 1965 donne occupate nell'agricoltura 97.000, nell'industria 160.000 e nelle attività terziarie 173.000; nel 1970 donne occupate nell'agricoltura 59.000, nell'industria 152.000 e nelle attività terziarie 177.000.

Noi, tuttavia, dobbiamo operare nella consapevolezza che il superamento dell'attuale fase critica della nostra economia, che vede ancora le lavoratrici maggiormente colpite, specie per la crisi del settore tessile, e il perseguimento di una politica economica che punti all'eliminazione della disoccupazione, porteranno ad un inserimento maggiore della donna nelle attività extradomestiche. Questo dato della realtà economica si accompagna ad un mutarsi del costume e della mentalità, per cui la donna cerca il lavoro anche come occasione di crescita e di espressione della propria personalità, e come garanzia di una maggiore libertà.

La società dovrà, quindi, nel futuro tutelare nella loro maternità un numero sempre maggiore di donne che lavorano fuori casa e armonizzare il loro diritto al lavoro con i diritti e le esigenze del bambino, specie nei primi anni della sua infanzia. Se non c'è da parte della società un'adeguata

risposta a queste due esigenze, una delle due sarà inevitabilmente sacrificata all'altra.

Il testo che il Comitato ristretto ha elaborato e che ora viene sottoposto alla discussione ed all'approvazione affronta tre ordini di problemi: 1) miglioramento, equiparazione ed estensione del congedo obbligatorio per parto; 2) introduzione di un periodo di congedo facoltativo, retribuito, dopo quello obbligatorio; 3) corresponsione di un assegno di natalità alle lavoratrici del settore autonomo.

All'articolo 1 si realizza l'equiparazione del trattamento economico e giuridico per le lavoratrici madri di tutti i settori produttivi, eliminando le differenze che venivano a colpire negativamente le lavoratrici dei settori più deboli, nel precedente testo. Restano escluse dal provvedimento le lavoratrici adette ai servizi domestici familiari, per le quali il Governo intende provvedere con un suo disegno di legge che riordina tutta la materia del settore.

L'articolo 2 tutela la lavoratrice madre sulla base di uno stato obiettivo di gravidanza, al di fuori degli adempimenti di carattere formale da parte della lavoratrice. Il licenziamento, perciò, deve essere revocato qualora la lavoratrice presenti entro 90 giorni dal licenziamento idonea certificazione dalle quali risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

L'articolo 4 fissa il periodo di congedo obbligatorio per tutte le lavoratrici in due mesi precedenti la data presunta del parto e in tre mesi dopo il parto.

Durante tale periodo le lavoratrici hanno diritto (articolo 13) ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 affrontano il problema di una più efficace tutela psicofisica della lavoratrice madre, come parte di un problema più generale oggi assai dibattuto dalle forze politiche e sindacali, sia per quanto attiene alle condizioni in cui si svolge il lavoro, sia per quanto riguarda l'ambiente in cui vive l'uomo.

In particolare il terzo comma dell'articolo 3 prevede che le lavoratrici siano spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'Ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.

Si è discusso in Comitato ristretto, senza arrivare ad una conclusione, se lasciare o no all'ispettorato del lavoro tale accertamento. Dopo aver sentito esperti in materia, personalmente propongo che la nostra risposta sia affermativa.

Infatti, la certificazione deve avvenire su due elementi che sono concomitanti ed interdipendenti: la condizione fisica della donna e le caratteristiche ambientali e di lavoro. Un medico esterno può accertare la condizione psicofisica della donna, ma non ha gli elementi di conoscenza che si riferiscano all'ambiente di lavoro e quindi non può stabilire quel rapporto reciproco di causa ed effetto a cui si riferisce la norma. Mi auguro che dalla discussione possano emergere ulteriori elementi di valutazione sulla medicina del lavoro.

Qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni diverse da quelle abituali, si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970 sullo statuto dei lavoratori.

I periodi di interdizione dal lavoro disposti con certificazione medica e su disposto dell'ispettorato del lavoro, al di là del periodo di congedo obbligatorio, per la tutela fisica della lavoratrice di cui agli articoli 4 e 5, devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.

Il testo del Comitato ristretto introduce con l'articolo 7 una delle innovazioni più importanti e qualificanti della nuova normativa.

Esso vuole assicurare alla madre ed al bambino una più adeguata protezione ed introduce, trascorso il periodo di assenza obbligatorio di cui alla lettera c) dell'articolo 4, un periodo di congedo facoltativo di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Durante tale periodo alla lavoratrice sarà conservato il posto e sarà corrisposta una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione.

Si vuole con tale norma garantire una maggiore protezione al bambino, che ha bisogno, nel primo anno di età, della presenza della mamma, come la medicina e la psicologia dell'infanzia affermano, come le stesse lavoratrici hanno largamente richiesto e come la legislazione di altri paesi, anche se di diverso indirizzo ideologico e politico, ha accolto (vedi, ad esempio, la legislazione della Jugoslavia, che garantisce un congedo di un anno con l'ottanta per cento della retribuzione),

Ancora all'articolo 7 si garantisce il diritto della lavoratrice di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

Con le norme di cui all'articolo 7 noi crediamo di aver tutelato più adeguatamente non solo i diritti del bambino, ma insieme anche il diritto al lavoro della donna.

Le richieste fatte dalle stesse organizzazioni dei lavoratori ci dicono infatti che molte volte la donna abbandona il lavoro extra-domestico perché non riesce a conciliarlo con le responsabilità che ha verso i figli, specie quando questi sono molto piccoli. Di qui anche la concezione che la lavoratrice ha del suo lavoro come fatto marginale nella propria vita e che non la spinge ad una maggiore preparazione professionale. Lo stesso lavoro a domicilio, pur avvenendo con forme di sfruttamento economico e di inadempienza assicurativa, è frequentemente scelto perché più conciliabile con le responsabilità familiari.

Vi è ancora un fatto da tener presente: fino ad oggi molte lavoratrici, d'accordo con l'azienda, si licenziavano nel periodo del primo anno di età del bambino riscuotendo l'indennità di disoccupazione, salvo poi farsi riassumere. In alcune province questo fenomeno riguarda il 70 per cento delle lavoratrici madri.

Ancora l'articolo 10 si preoccupa di tutelare le esigenze del bambino, là dove garantisce alla lavoratrice due periodi di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno, durante il primo anno di età del bambino. Ciò a prescindere dal fatto che la lavoratrice allatti o no direttamente il proprio bambino. L'articolo 10, infatti, non fa più riferimento a questa condizione, eliminando così tutte le interpretazioni contraddittorie del primo comma dell'articolo 3 che si erano avute nell'applicazione della legge che andiamo modificando.

Il periodo di riposo è di un'ora quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Quando la lavoratrice usufruisce della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro, la lavoratrice non ha diritto di uscire dall'azienda ed i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno. La lavoratrice rimane però libera di scegliere se utilizzare o no i servizi istituiti dal datore di lavoro.

L'articolo 9 stabilisce che a tutte le lavoratrici spetta l'assistenza per parto, anche

quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente. Alle lavoratrici spetta altresì l'assistenza ospedaliera anche nei casi di parto normale.

L'articolo 14 fissa i criteri di determinazione della retribuzione medica giornaliera per le indennità previste dall'articolo 13.

L'articolo 15 fissa le condizioni ed i criteri per le indennità di cui al primo comma dell'articolo 13 per le lavoratrici sospese o disoccupate.

Esso viene concesso purché tra l'inizio della sospensione, dell'astensione o della disoccupazione e l'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro. Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi all'inizio dell'astensione obbligatoria disoccupata ed in godimento dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

Qualora non goda dell'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, la lavoratrice ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, ai fini dell'assicurazione di malattia, 26 contributi settimanali.

L'articolo 16 estende i provvedimenti della legge alle lavoratrici a domicilio a carico dell'INAM e fissa l'indennità giornaliera di cui al precedente articolo 13 in misura pari all'ottanta per cento del salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica di operai, della stessa industria.

In assenza di industrie similari si fa riferimento alla media dei salari contrattuali vigenti per le stesse industrie della regione e, qualora ciò non fosse possibile, nel territorio nazionale.

L'articolo 17 stabilisce che l'aborto spontaneo o terapeutico, escluso quello procu-

ralo, è considerato a tutti gli effetti come malattia.

Gli articoli 18, 19 e 20 fissano i criteri di copertura degli oneri derivanti dai titoli primo e secondo della presente legge. Dai datori di lavoro è dovuto agli enti assicuratori di malattia un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione di ogni dipendente, salvo quanto riguarda le lavoratrici a domicilio tradizionali, per il cui settore il Ministero del lavoro provvederà, con proprio decreto, ad apportare eventuali variazioni ai contributi dovuti dai relativi datori di lavoro. Vengono così eliminate le differenti contribuzioni per ciascun settore, di cui all'articolo 23 del precedente testo, e l'unica eccezione prevista è quella riguardante i datori di lavoro dell'agricoltura, coltivatori diretti o proprietari di aziende situate oltre i 700 metri di altitudine.

Con l'articolo 20 si stabilisce il diritto dei datori di lavoro, con la sola eccezione dei committenti lavoro a domicilio, di ottenere da parte dell'INPS il rimborso della retribuzione da loro pagata e relativa alle ore di riposo spettanti alle lavoratrici per effetto dell'articolo 10 della presente legge.

Il titolo terzo, con gli articoli che vanno dal 22 al 28, fissa la corresponsione di un assegno di natalità di lire centomila alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed alle lavoratrici esercenti attività commerciali, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico. Si viene così incontro alle esigenze del settore autonomo e si realizza quanto contenuto nella convenzione dell'OIL, ratificata dal Parlamento. L'assegno di natalità vuole essere una compensazione alla temporanea mancanza di guadagno che la lavoratrice deve sopportare per l'interruzione del lavoro; e, anche se parziale, tale compensazione vuole esprimere la solidarietà della comunità verso categorie che un ruolo tanto importante svolgono nella vita economica e sociale del paese. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge al settore autonomo si provvede con un contributo a carico delle rispettive categorie e con un contributo a carico dello Stato.

Nel titolo quarto sono fissate le disposizioni varie, la vigilanza e la penalità di cui alla presente legge.

In particolare l'articolo 30 prevede che tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della legge siano esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura. All'articolo 31 si fissano le modalità che riguardano il rilascio dei certificati me-

dici e la funzione di vigilanza che il Ministero del lavoro esercita attraverso gli ispettorali del lavoro.

Il Comitato ristretto che ha elaborato il testo unificato che ora è sottoposto alla vostra attenzione ha lavorato con la consapevolezza che il problema di una più efficace ed estesa tutela della lavoratrice madre deve trovare una soluzione nell'attuale legislatura.

Sono dieci anni che le lavoratrici attendono dal Parlamento il conseguimento di questo obiettivo. Le condizioni della donna lavoratrice, lo sforzo fisico e psichico a cui essa è sottoposta in maniera sempre più pesante, esigono che noi la tuteliamo nella sua maternità, sia perché questo è un suo diritto, sia perché così tuteliamo il bambino nel momento più delicato della sua esistenza.

Il tema della famiglia è uno dei temi dominanti di questa legislatura. Per altri aspetti le parti politiche hanno una visione diversa sul come tutelarne e salvaguardarne l'unità. Ma intorno al tema della tutela delle lavoratrici madri le nostre posizioni sono sostanzialmente concordi, e questo testo è il frutto di tale unità. Su di esso abbiamo il consenso delle organizzazioni sindacali, che vedono non solo accolte le loro proposte, ma per alcuni significativi aspetti le vedono addirittura migliorate.

Non abbiamo voluto fare una legge che sia appena adeguata alle esigenze di oggi. Se a questa legge si accompagnerà, come noi tutti auspichiamo, l'approvazione della legge per gli asili-nido, credo che il Parlamento italiano avrà dimostrato nel concreto di voler tutelare l'unità della famiglia, che passa anche attraverso la tutela della lavoratrice madre e il riconoscimento delle esigenze del bambino.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Noi del gruppo comunista siamo sostanzialmente d'accordo sul contenuto di questo provvedimento. Nutriamo però alcune preoccupazioni per quello che riguarda il suo *iter*.

Non possiamo nasconderci, infatti, che i travagli di questa legge non sono ancora terminati. Abbiamo cominciato a marzo ad occuparcene in sede referente ed abbiamo poi chiesto di continuare i nostri lavori in sede legislativa; da allora sono iniziati i lavori del Comitato ristretto che hanno portato alla stesura del testo unificato oggi al

nostro esame, testo per altro che non si può ancora considerare definitivo.

Per quello che riguarda le modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, debbo dire che ci si è arrivati grazie alle sollecitazioni che ci sono pervenute da tutto il paese; la legge si è, infatti, dimostrata scarsamente efficace sia per la tutela della salute delle lavoratrici madri, sia per ciò che riguarda gli asili-nido. Di fronte a questo problema, che ripeto è stato sollevato in modo particolare da tutto il paese, ci siamo trovati innanzi a delle difficoltà a causa dell'atteggiamento politico del Governo, non propenso ad accettare il discorso degli asili-nido. Quando siamo finalmente riusciti ad aprire una breccia in questo atteggiamento ostinatamente negativo, ci siamo resi conto che veramente era stato compiuto un passo avanti di notevole importanza.

Debbo, però, rilevare che ancora siamo di fronte alle « forche caudine » della V Commissione, la quale, esprimendo un determinato parere, potrebbe invogliare il Governo a rivedere alcune sue posizioni.

Poiché stiamo esaminando il provvedimento in sede legislativa, possiamo e dobbiamo concludere l'*iter* di questa legge entro il corrente mese, perché altrimenti le scadenze che ci attendono prossimamente potrebbero rendere inutile tutto il nostro lavoro, che in parte è anche il lavoro compiuto nella scorsa legislatura.

Dobbiamo quindi insistere tutti nei confronti del Governo affinché questa volontà politica si concretizzi. E qui effettivamente la Commissione deve esprimere all'unanimità volontà di approvare il provvedimento entro breve tempo, al massimo ai primi di gennaio.

Ho saputo che nella V Commissione è stato rilevato che la spesa ammonterebbe a 90 miliardi. Non so come si sia potuto raggiungere un tale importo, tanto più che dallo studio degli esperti è stata prevista una spesa molto più ridotta. Io penso che a questo riguardo il Comitato ristretto e anche il Ministero del lavoro dovranno chiarire l'entità della spesa, a parte il fatto che nella precedente legislatura proprio per questo punto non si concluse l'esame del provvedimento. Se noi continuiamo a trascinare in questo modo dei provvedimenti, è evidente come le esigenze del paese proliferino, e alcune di queste voglio richiamare così come sono presenti nel testo del Comitato ristretto.

Le stesse proposte dei tre sindacati erano naturalmente diverse da quelle del Comitato

ristretto, perché la realtà del paese ci ha portato a considerare in modo unitario alcune questioni che non erano mature nel 1968.

Il Governo si dovrà esprimere favorevolmente in merito all'assenza della lavoratrice dal lavoro entro il primo anno di vita del bambino e durante le malattie del bambino e sull'estensione della tutela economica a tutte le lavoratrici del settore autonomo. Questa esigenza si è presentata di fronte al Parlamento, che l'ha recepita, in questa legislatura e non prima.

Vi è un problema che è stato aperto e il relatore ha affrontato, sia pure in modo limitato, e che, secondo il nostro gruppo, dovrebbe essere risolto in un determinato modo. Nel testo del Comitato ristretto si afferma che esclusivamente gli ispettorati del lavoro hanno la possibilità di tutelare la salute della lavoratrice nell'ambiente di lavoro, in modo particolare attribuendo loro la facoltà di disporre l'assenza dal lavoro della lavoratrice prima del periodo obbligatorio.

Ora, io ho assistito ad un congresso dei medici igienisti, durante il quale è stato oggetto di denuncia il modo come si interviene nella medicina del lavoro. Ho letto gli atti del convegno di Salsomaggiore dei medici ostetrici, dai quali si rileva la percentuale di circa il 30 per cento di mortalità prenatale. Ho letto anche altre attestazioni che dimostrano la mortalità molto più elevata fra queste lavoratrici rispetto ad altre categorie di donne.

Il Parlamento, dunque, non si deve lasciare sfuggire questa occasione ed io credo che sbaglieremmo se non cogliessimo questa problematica, dalla quale è venuta la spinta del paese. Oggi i consigli di fabbrica non vogliono più la tutela fisica solo sul piano economico, anzi respingono questa posizione. Credo che noi dobbiamo cogliere questa opportunità. Secondo il nostro gruppo il problema è rimasto ancora aperto in sede di Comitato ristretto e noi dobbiamo cercare di dare un contributo più avanzato, superando le difficoltà che abbiamo incontrato e tenendo conto che questo problema esiste e ne abbiamo piena consapevolezza.

Almeno per quanto ci riguarda, non credo che sia giusto lasciare la decisione agli ispettorati del lavoro, come prevede l'articolo 5 del testo del Comitato ristretto: « L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di assenza di cui alla lettera a) del precedente articolo, per

uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'Ispettorato stesso ». D'altro canto, l'articolo 32 afferma: « L'assenza dal lavoro di cui all'articolo 5 lettera a) della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il quale l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari e i medici delle unità sanitarie locali ». Noi non possiamo accettare questa facoltà, perché — e queste cose le ho dette altre volte — per esempio in Emilia Romagna tre medici degli ispettorati del lavoro dovrebbero esercitare questa funzione. Mi sono recata domenica a Sassuolo proprio per accertare questo problema e ho constatato che vi sono centocinquanta fabbriche da controllare, in cui il 60-70 per cento del personale è composto da donne. I medici dell'ospedale di Sassuolo mi hanno detto che, di norma, le lavoratrici rimangono a casa non due mesi prima del parto, ma tre, quattro o cinque mesi, perché vi è un tasso di aborti, di parti prematuri e di malattie che investono la sfera genitale, veramente impressionante. La stessa Commissione igiene e sanità della Camera è andata sul posto ed ha rilevato questa situazione, ed io credo che, quando la suddetta Commissione esprimerà il proprio parere, ci farà rilevare queste cose. Noi legiferiamo in una materia che per noi è nuova e dobbiamo tener conto di questo aspetto, tanto più che oggi si parla dell'istituzione del servizio sanitario nazionale e delle unità sanitarie locali.

Vi sono nei comuni centri di medicina del lavoro per una azione di prevenzione. Voglio far rilevare che nella mia città sono innumerevoli nelle fabbriche gli accordi fra datori di lavoro e lavoratori con i quali si è deciso di ricorrere al centro di prevenzione

del comune per quanto riguarda il controllo della salute nelle fabbriche.

Di fronte a questa esperienza, di fronte a questa situazione del paese e di fronte alle competenze che dovranno essere attribuite alle regioni in ordine al settore della sanità, ritengo che non possiamo « cavarcela » — permettemi di esprimermi così — lasciando che le cose restino come sono attualmente.

Credo che il nostro sforzo potrà dare buoni risultati se vi sarà anche il contributo della Commissione igiene e sanità. È necessario articolare la possibilità di un intervento che si colleghi alle funzioni delle istituite unità sanitarie locali e del servizio sanitario nazionale o comunque ad una norma provvisoria che estenda la possibilità di intervento sia da parte degli organismi di assistenza sanitaria sia da parte di altri organi pubblici.

Evidentemente, non possiamo consentire che rimangano invariate le competenze di organismi, come gli ispettorati del lavoro e l'INAM, che non sono in grado di risolvere quella che è sentita come una vera esigenza nel paese.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO